Prot. n. 00994/2026

Decisione n. 80
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE

Composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Silvio Martuccelli - Relatore
Enrico del Prato
Oreste Michele Fasano
Mauro Sferrazza - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. **87/2025**, presentato congiuntamente, in data 24 dicembre 2025, dai sigg. **[omissis]** e **[omissis]**, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul **[omissis]**, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Rigo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 104, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio,

nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, con sede in Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIGC della Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla società U.S. Settignanese per conto del calciatore [omissis] e confermata la sanzione della squalifica fino al 23 novembre 2027.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 21 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente - sigg. [omissis] e [omissis], in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio [omissis] - avv. Vittorio Rigo; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Silvio Martuccelli.

Ritenuto in fatto

1. La controversia all'esame del Collegio trae origine da fatti avvenuti nel corso della gara Sangiovannese 1927 – U.S. Settignanese, tenutasi in data 18 ottobre 2025 nell'ambito del Campionato Under 16 Allievi B regionali. In tale occasione, il calciatore della U.S. Settignanese, [omissis], all'epoca dei fatti quattordicenne, veniva espulso dal terreno di gioco per aver "*colpito con un violento pugno allo stomaco un calciatore avversario facendolo cadere a terra dolorante e provocandogli momentanee difficoltà respiratorie*". A seguito dell'espulsione, il calciatore "*iniziava con violenza a spingere il D.G. con le mani facendolo indietreggiare di circa un metro e causandogli perdita di equilibrio e dolore*"; "s[i] *ripeteva poi, in tali modalità di contestazione violenta, nonostante l'arbitro cercasse di allontanarsi*" (decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FIGC Toscana, di cui si dirà al paragrafo seguente).
2. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 23 ottobre 2025, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FIGC Toscana irrogava al calciatore [omissis] la squalifica di due anni, con scadenza al 23 novembre 2027. La sanzione veniva irrogata in applicazione dell'art. 35, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC ("*Condotte violente nei confronti degli ufficiali*

di gara"), avendo il Giudice ravvisato, in particolare, la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà nella condotta contestata.

3. La società U.S. Settignanese impugnava la decisione dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana, censurando l'eccessiva severità della sanzione e la sua non adeguata correlazione con la concreta offensività della condotta contestata, anche in considerazione della giovane età del calciatore. La reclamante evidenziava, pertanto, la sproporzione della misura irrogata rispetto ai fatti accertati.

Con Comunicato Ufficiale n. 35 del 27 novembre 2025, la Corte Sportiva d'Appello respingeva il reclamo e confermava la misura sanzionatoria della squalifica per due anni. La Corte motivava la decisione rilevando che le risultanze contenute nei documenti ufficiali (rapporto di gara e supplemento di rapporto) apparivano "*chiare, precise e concordanti nel cristallizzare la condotta del calciatore [omissis] nell'ambito delle condotte violente*" previste dall'art. 35 CGS - FIGC, emergendo "*la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà del gesto miranti tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce*". La Corte, inoltre, valorizzava la reiterazione della condotta in uno "*spazio temporale apprezzabilmente ridotto*" quale indice della "*particolare intensità dell'intento coercitivo e lesivo*".

Su istanza dei ricorrenti per la concessione del beneficio di cui all'art. 137, comma 2-*bis*, CGS - FIGC, la Corte disponeva successivamente la conversione di metà della squalifica, pari a complessivi 12 mesi e 15 giorni, in 380 ore di attività rieducative.

4. Con ricorso del 24 dicembre 2025, i sigg. [omissis] e [omissis], quali esercenti la responsabilità genitoriale sul [omissis], proponevano ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Toscana sulla base dei seguenti motivi:

(i) violazione e falsa applicazione dell'art. 35 CGS - FIGC, omessa applicazione dell'art. 36 del medesimo Codice, unitamente a carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia: i ricorrenti sostengono che la Corte Territoriale avrebbe erroneamente qualificato come "condotta violenta", ai sensi dell'art. 35 CGS – FIGC, una serie di spinte che, per modalità esecutive e intensità, non avrebbero avuto una reale attitudine offensiva idonea a cagionare lesioni personali, e chiedono, pertanto, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS - FIGC, che sanziona invece la condotta gravemente irriguardosa concretizzantesi in un contatto fisico;

(ii) violazione e falsa applicazione di legge per manifesta sproporzione e irragionevolezza della sanzione, in considerazione della giovane età del calciatore, dell'assenza di lesioni a carico dell'arbitro e della funzione rieducativa propria della sanzione sportiva;

(iii) omessa, insufficiente e manifestamente illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riguardo al mancato esame dei precedenti giurisprudenziali federali richiamati a sostegno del reclamo.

5. In data 31 dicembre 2025, si costituiva la FIGC, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato. In via preliminare, la Federazione ha eccepito che le censure dei ricorrenti esulerebbero dall'ambito di cognizione del Collegio di Garanzia, mirando, da un lato, alla rivalutazione dei fatti già accertati e, dall'altro, alla rideterminazione della sanzione irrogata. Nel merito, la FIGC ha dedotto l'esistenza di una "doppia conforme" tra Giudice Sportivo Territoriale e Corte Sportiva d'Appello sulla qualificazione della condotta violenta, evidenziando, altresì, che la sanzione irrogata corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 2, CGS - FIGC, senza possibilità di ulteriore riduzione.

6. Le parti depositavano memorie ai sensi dell'art. 60, comma 4, CGS CONI, ribadendo le rispettive difese. In particolare, i ricorrenti precisavano che il ricorso non era volto a sollecitare una rivalutazione dei fatti già accertati, bensì a censurare la qualificazione giuridica della condotta adottata dagli organi della giustizia sportiva, prospettando una questione di mero diritto, come tale pienamente scrutinabile in sede di legittimità. La FIGC, dal canto suo, insisteva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per il suo rigetto nel merito.

7. La controversia è stata discussa all'udienza del 21 luglio 2026.

Considerato in diritto

1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIGC, atteso che il ricorso – lungi dal sollecitare una nuova valutazione dei fatti storici, ormai definitivamente accertati nei termini risultanti dalle decisioni dei giudici di merito – prospetta questioni di legittimità pienamente riconducibili all'ambito del sindacato demandato al Collegio di Garanzia dall'art. 54, comma 1, del CGS CONI.

In particolare, la censura principale dei ricorrenti attiene alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, e segnatamente alla loro riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 35 CGS - FIGC, anziché a quella prevista dall'art. 36 del medesimo Codice. Si tratta, dunque, di una questione che rientra pacificamente nell'ambito del sindacato di legittimità demandato al Collegio di Garanzia. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di quest'ultimo, infatti, la

qualificazione di un fatto o di una condotta alla luce di una determinata disposizione normativa è deducibile quale motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS – CONI, poiché, "*nel momento in cui si afferma, o si nega, che una determinata condotta corrisponda, o no, ad una certa astratta fattispecie normativa, si richiede necessariamente una attività di interpretazione della legge con la conseguenza che, ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio*" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 43/2025).

2. Nel merito, questo Collegio reputa che la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale sia condivisibile e che nessuno dei motivi di ricorso possa trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Occorre, in primo luogo, rilevare che la decisione impugnata è stata resa all'esito di un giudizio caratterizzato da una doppia conforme, avendo sia il Giudice Sportivo Territoriale sia la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, sulla base delle medesime risultanze ufficiali, qualificato la condotta del calciatore [omissis] ai sensi dell'art. 35 CGS - FIGC, ritenendone integrati gli estremi con riferimento alla condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara. La concordanza delle decisioni assunte nei due gradi di merito, entrambe fondate su una puntuale ricostruzione dei fatti desunta dagli atti ufficiali, conferma la coerenza e la solidità dell'accertamento fattuale posto a fondamento della decisione impugnata.

3. Ciò premesso, con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 35 CGS - FIGC, sostenendone invece la riconducibilità all'art. 36 del medesimo Codice, il Collegio ritiene necessario preliminarmente chiarire l'ambito applicativo e i rapporti tra le due disposizioni.

Da un lato, l'art. 36, comma 1, lett. b), CGS - FIGC sanziona la condotta "*gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*". La norma fa dunque riferimento a quelle ipotesi in cui il comportamento irriguardoso del tesserato non si è limitato ad espressioni verbali, ma si è estrinsecato in gesti o è stato accompagnato da movimenti del corpo che, seppur non aggressivi o comunque non idonei ad arrecare danno alla persona, hanno comportato un contatto fisico con il direttore di gara. Si tratta, in sostanza, di contegni che manifestano una grave mancanza di rispetto e che oltrepassano la sfera della mera ingiuria o irriguardosità verbale, traducendosi in un contatto corporeo, il quale tuttavia non raggiunge la soglia dell'aggressione fisica vera e propria.

Dall'altro lato, invece, l'art. 35 CGS - FIGC disciplina la condotta violenta, definita come "*ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività* […] *nei confronti dell'ufficiale*

di gara". La fattispecie riguarda dunque contegni di aggressione fisica, accompagnati o meno da espressioni verbali, potenzialmente idonei ad arrecare dolore e danni alla persona del direttore di gara, che – come tutte le aggressioni – possono assumere forme e modalità di varia natura ed intensità (a titolo esemplificativo, una spinta, uno schiaffo, un pugno, un calcio, una gomitata, una spallata, una testata, ecc.).

Il *discrimen* tra le due fattispecie risiede, pertanto, nella connotazione aggressiva del gesto compiuto e nella sua idoneità astrattamente lesiva: l'art. 36 sanziona il contatto fisico irriguardoso, ossia un contatto che, pur travalicando la sfera verbale, non è connotato da una volontarietà aggressiva diretta a produrre una lesione; l'art. 35 sanziona, invece, l'aggressione fisica vera e propria, nella quale l'azione – quale che ne sia la forma e l'intensità concreta – è astrattamente idonea a provocare dolore o danno alla persona dell'ufficiale di gara.

4. Applicando tale criterio interpretativo al caso di specie, questo Collegio reputa condivisibile la sussunzione della condotta del calciatore [omissis] nell'ambito dell'art. 35 CGS – FIGC operata dal Giudice Sportivo Territoriale e confermata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale. Risulta, infatti, che il calciatore, subito dopo l'espulsione, ha attinto il direttore di gara con due spinte all'altezza delle spalle e del volto, di forza tale da farlo indietreggiare, fargli perdere l'equilibrio e provocargli dolore; nonostante il tentativo dell'arbitro di allontanarsi, il calciatore lo ha colpito nuovamente con altre due spinte, sempre all'altezza delle spalle e del volto. Si tratta, dunque, non già di un mero contatto fisico irriguardoso, ossia di un'azione diretta ad apostrofare il direttore di gara travalicando la sfera verbale, bensì di una condotta reiterata e impetuosa, connotata da aggressività e astrattamente idonea a produrre dolore – effettivamente causato, come risulta dalla decisione del Giudice Sportivo Territoriale – e a porre in pericolo l'integrità fisica dell'ufficiale di gara. La circostanza che l'arbitro non sia caduto a terra e non abbia riportato lesioni attestate da referto medico non è rilevante ai fini della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 35 CGS - FIGC, poiché la norma richiede che l'atto sia "*diretto a produrre una lesione personale*", senza che sia necessaria la sua effettiva verificazione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la corretta qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 35 CGS - FIGC, cui consegue l'applicazione della sanzione edittale minima di due anni di squalifica prevista dal comma 2 della medesima disposizione. Le ulteriori censure formulate dai ricorrenti restano, pertanto, assorbite. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato in tutti i suoi motivi.

Le spese del giudizio si compensano tra le parti.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Attilio Zimatore

Il Relatore
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 19 ottobre 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face